

STUDIO LEGALE DEL ZOTTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Via Rovereto n. 11 – 33170 PORDENONE

Via L. Manara n.11 – 20122 MILANO

Tel. 0434 520002 – Fax 0434 520706

studiolegale@delzotto.it

Part. IVA 01561600931

IX FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

BORMIO 01/12/2018

VALANGHE

MISURE DI DIFESA ATTIVE E PASSIVE

PREVENZIONE E RESPONSABILITA'

Quali sono i settori e gli ambiti nei quali la condotta dell'Ente Pubblico può essere oggetto di valutazione in quanto se ne ravvisi una posizione di garanzia?

Quali sono i limiti oltre i quali l'Ente Pubblico non ha più un ruolo giuridicamente rilevante?

Queste ed altre domande hanno trovato risposte che si sono evolute nel tempo in funzione della modifica delle normative di riferimento così come nella giurisprudenza che ha affrontato l'argomento.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione n.14550 del 16/02/2018 consente oggi di poter fare il punto della situazione sullo stato dell'arte, traendo importanti spunti di riflessione primo fra tutti l'importanza del lavoro e delle risultanze delle consulenze tecniche espletate.

I principi di diritto che la sentenza di ultimo grado ha sancito precisando presupposti e limiti delle diverse posizioni di garanzia di ciascuno degli imputati possono così essere riassunti.

L'evento oggetto del procedimento penale e lo stato dei luoghi

Da una parete rocciosa e strapiombante situata in un'isola turistica al largo delle coste laziali, si è staccato all'improvviso un masso sporgente che è caduto sulla spiaggia, nel punto in cui si trovava una scolaresca in gita. Due adolescenti sono stati colpiti e hanno trovato la morte.

Il distacco ha interessato una parete costituita da materiale piuttosto friabile, data la natura vulcanologica dell'area, in corrispondenza della parte meridionale della spiaggia ad arco, dove l'arenile ha una profondità di circa cinque metri e la parete rocciosa è prossima alla linea di riva.

La superficie del distacco è assimilabile ad un triangolo, di base pari a circa dieci metri ed il volume del masso misura circa dodici metri cubi.

Il distacco è stato provocato dalla concomitanza di fattori naturali: le caratteristiche deboli della roccia piroclastica, che deriva dalle attività effusive ed esplosive del vulcano, la friabilità del materiale roccioso, l'incidenza di fattori atmosferici sulle caratteristiche meccaniche e mineralogiche delle superfici esposte della roccia, la posizione aggettante della parete rocciosa, l'azione erosiva del mare.

Le coste delle isole Pontine sono state in gran parte classificate dall'Autorità di Bacino della Regione Lazio tra le aree sottoposte a tutela per pericolo di frana nel Piano per l'Assetto Idrogeologico.

STUDIO LEGALE DEL ZOTTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Via Rovereto n. 11 – 33170 PORDENONE

Via L. Manara n.11 – 20122 MILANO

Tel. 0434 520002 – Fax 0434 520706

studiolegale@delzotto.it

Part. IVA 01561600931

Alla naturale bellezza delle "falesie" si contrappone la pericolosità per la natura vulcanica della roccia, caratterizzata da bassi valori dei parametri geotecnici che ne determinano la progressiva demolizione attraverso il continuo arretramento per crolli successivi.

Si tratta di fenomeno notoriamente attivo lungo la maggior parte del perimetro dell'isola ed è riconoscibile in quanto sono chiaramente visibili i resti dei precedenti crolli.

La parete interessata dal crollo del masso è, peraltro, particolarmente attiva in quanto da una posizione più alta in quota e più a sud, erano già avvenuti crolli di analogo volume.

Nella sentenza di primo grado sono stati descritti analiticamente gli esiti delle consulenze tecniche e dell'esame degli esperti incaricati dal pubblico ministero e dalle difese di accertare quali fossero le cause del crollo, se la classificazione della zona in relazione al rischio idrogeologico fosse adeguata, se l'evento fosse prevedibile in relazione al contesto geomorfologico.

Il capo di imputazione

In esito alle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, è stato disposto il rinvio a giudizio del Sindaco in carica all'epoca del fatto, del Sindaco del precedente mandato, di un tecnico comunale e di un dirigente dell'ex Genio Civile di Latina.

Particolare attenzione deve essere riposta sul contenuto del capo di imputazione, dettagliato e molto preciso.

Queste in sintesi le contestazioni mosse: quanto al Sindaco in carica nel mandato precedente il fatto, quale responsabile del territorio comunale e dell'incolumità pubblica e al Sindaco in carica all'epoca dei fatti, oltre che al tecnico comunale, è stata contestata la colpevole omessa segnalazione del pericolo esistente sulla spiaggia, nonostante i precedenti distacchi di parete rocciosa nella medesima zona. In particolare essi omettevano di segnalare all'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio gli eventi franosi precedenti intervenuti in zona immediatamente prossima a quella ove si verificava l'incidente, nonostante avessero partecipato anche ad un'apposita conferenza dei servizi; la mancata trasmissione di dati e informazioni relative alla parete sovrastante la spiaggia, in violazione alla normativa di settore in materia, non avrebbe inoltre consentito ai membri dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio di avere una completa conoscenza dello stato dei luoghi, circostanza questa che avrebbe comportato l'omessa indicazione della zona quale area pericolosa ovvero di attenzione geomorfologica e l'omessa adozione di misure (interdizione all'accesso, cartelli di pericolo, lavori di consolidamento con apposizione di reti di protezione) a salvaguardia della pubblica incolumità che in concreto avrebbero consentito di impedire il tragico evento.

Al dirigente dell'ex Genio Civile competente veniva contestata la colpevole omessa convocazione dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio in occasione della Conferenza dei Servizi convocata a seguito dell'evento franoso in precedenza verificatosi nonché la colpevole omessa informazione alla

STUDIO LEGALE DEL ZOTTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Via Rovereto n. 11 – 33170 PORDENONE

Via L. Manara n.11 – 20122 MILANO

Tel. 0434 520002 – Fax 0434 520706

studiolegale@delzotto.it

Part. IVA 01561600931

suddetta Autorità circa i lavori eseguiti sulla parete sovrastante la spiaggia, anche a seguito dell'ulteriore frana precedente il fatto; nonché per avere ommesso di far eseguire, contrariamente a quanto da lui stesso indicato nella Conferenza dei Servizi, "la messa in opera di micropali di ancoraggio posizionati sia alla base della parete rocciosa, sia in verticale sulla parete stessa, in modo tale da creare dei punti precisi di ancoraggio per il posizionamento della rete metallica.

In conseguenza di tali omissioni, l'Autorità dei Bacini regionali del Lazio non era stata in grado di avere una completa conoscenza dello stato dei luoghi, circostanza questa che comportava l'omessa indicazione della zona quale area pericolosa ovvero di attenzione geomorfologica e l'omessa adozione di misure (interdizione all'accesso, cartelli di pericolo, lavori di consolidamento con apposizione di reti di protezione) a salvaguardia della pubblica incolumità.

Inoltre, sempre come conseguenza di tali omissioni, non era stata protetta con pali e rete metallica la parte sporgente della parete rocciosa, crollata in precedenza, contigua e sottostante a quella investita dall'evento franoso, circostanze queste che avrebbero in concreto impedito il tragico evento.

In sintesi, agli imputati venivano contestate condotte tutte di natura omissiva. "Se avessero segnalato, se avessero operato, se avessero fatto eseguire... avrebbero impedito il verificarsi del tragico evento".

Il nesso causale veniva, in sostanza, attribuito alle suddette omissioni.

La sentenza di primo grado

All'esito del giudizio di primo grado istruito con deposizioni testimoniali e peritali, il Tribunale competente ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti di tutti gli imputati con l'obbligo in solido del risarcimento dei danni.

Quanto ai sindaci e al tecnico comunale il Tribunale, dopo aver descritto l'evento e l'esito dei primi rilievi e delle acquisizioni documentali presso il Comune e presso l'ex Genio Civile, ha esaminato analiticamente alcuni eventi franosi avvenuti in precedenza nonché i lavori che ne erano seguiti nella zona del crollo, sottolineando che erano stati effettuati lavori di consolidamento "nella parte di terra, di roccia tufacea" distante pochi metri da quella poi crollata ed originati da precedenti crolli e smottamenti ed erano stati effettuati lavori che avevano interessato il manto stradale soprastante la zona del crollo, per il rifacimento della rete di raccolta delle acque piovane.

Il consolidamento non aveva riguardato la parete rocciosa sovrastante il tratto di mare e l'area destinata alla balneazione, per la quale non potevano escludersi modesti e locali crolli di materiale e dunque si invitava il Sindaco ad un più approfondito studio geologico di verifica.

Il Tribunale ha richiamato anche le richieste di interventi finalizzati all'abbattimento del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle pareti rocciose nel Piano Regionale per la Difesa della

STUDIO LEGALE DEL ZOTTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Via Rovereto n. 11 – 33170 PORDENONE

Via L. Manara n.11 – 20122 MILANO

Tel. 0434 520002 – Fax 0434 520706

studiolegale@delzotto.it

Part. IVA 01561600931

Costa del Lazio e la deposizione del Comandante della locale Capitaneria di Porto che aveva parlato di effettiva pericolosità della zona interessata dai lavori stradali, poichè aveva visto aprirsi delle crepe sull'asfalto e non poteva quindi escludersi che la crepa fosse profonda all'interno, al punto da creare problemi alla stabilità della roccia ed imporre la messa in sicurezza della parete.

Da mettere in evidenza è la circostanza che una parte significativa della motivazione della sentenza di primo grado è stata dedicata all'individuazione della condotta alternativa corretta che gli imputati avrebbero dovuto osservare.

Il Tribunale ha desunto, dall'esame dei consulenti tecnici che, in seguito alle frane precedenti si sarebbe dovuto ispezionare la parete rocciosa, fare misurazioni strutturali, prendere campioni di materiale, da parte di geologi o di ingegneri con specifica competenza tecnica.

Tali accertamenti avrebbero consentito di risalire alle cause e valutare il possibile ripetersi dell'evento.

La finalità di segnalare le frane all'Autorità di Bacino sarebbe stata, dunque, quella di avviare lo studio del sito, affidato ad esperti.

In ogni caso, si legge nella sentenza, il Sindaco, unitamente al Responsabile dell'ufficio tecnico, avevano erroneamente ritenuto con superficialità non scusabile che i lavori eseguiti con urgenza dall'ex Genio Civile di Latina potessero considerarsi risolutivi, trascurando che uno studio del sito ed una valutazione sulla permanenza o meno di uno stato di pericolo fossero ancora necessari prima di eliminare il transennamento e riaprire la spiaggia all'uso pubblico "senza alcuna elementare cautela, neppure segnalando che era vietato sostare in prossimità della parete rocciosa per pericolo di crolli".

Inoltre il Sindaco ha ritenuto di non avere nulla da comunicare all'Autorità di Bacino e nulla da fare come massima autorità di Protezione Civile, preposta alla tutela della incolumità delle persone. Inutile quindi - secondo il suo irresponsabile apprezzamento, condiviso evidentemente dal responsabile dell'Ufficio Tecnico - partecipare alle Conferenze di Servizi, inviare segnalazioni sui lavori eseguiti e sullo stato dei luoghi, provvedere come invece era suo preciso dovere limitare ovvero interdire l'accesso alle zone di cui gli era ben nota la pericolosità.

Atteggiamento poi mutato dopo il tragico evento che ha avuto come conseguenza l'inserimento di tutta l'isola nelle zone ad alto rischio, cosa che poteva avvenire prima e che se non è avvenuto è solo per la colpevole e negligente omissione di chi era a ciò istituzionalmente preposto.

Se il Sindaco, consapevole della situazione di pericolosità e di rischio, avesse ascoltato il forte campanello d'allarme che gli veniva dal crollo precedente, di cui era a conoscenza, dal vicino crollo della strada sovrastante, avrebbe interagito con l'Autorità di Bacino, avrebbe messo in moto quel meccanismo, sin qui spiegato, necessario per ottenere i finanziamenti regionali e, nelle more, con

STUDIO LEGALE DEL ZOTTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Via Rovereto n. 11 – 33170 PORDENONE

Via L. Manara n.11 – 20122 MILANO

Tel. 0434 520002 – Fax 0434 520706

studiolegale@delzotto.it

Part. IVA 01561600931

comportamento attento e prudente che da lui si doveva esigere per i suoi doveri istituzionali, avrebbe potuto mettere almeno un cartello di segnalazione del pericolo in prossimità di quella parete di roccia, come poi ha fatto successivamente, per portare a conoscenza di tutti i cittadini la situazione del luogo e dimostrare la sua attenzione per la pubblica incolumità.

Questa è la condotta che si esigeva e la cui omissione integra il reato contestato.

Il Tribunale, nell'esaminare la posizione del Dirigente dell'ex Genio Civile di Latina il quale aveva indetto la Conferenza dei Servizi al fine di individuare la soluzione tecnica ed operativa più idonea alla eliminazione del pericolo di nuovi crolli e alla messa in sicurezza della strada, al fine di realizzare una definitiva sistemazione dei luoghi e consentire l'uso della spiaggia e della strada sovrastante in sicurezza, ha rilevato che l'imputato aveva individuato gli interventi da eseguire, ma non era stata prevista alcuna previa indagine sulle motivazioni del distacco e sui flussi dell'acqua.

I lavori furono infatti eseguiti sotto la direzione dell'imputato senza indagare le cause delle frane e non furono perfettamente corrispondenti agli interventi indicati nella Conferenza dei servizi nonostante fossero stati collaudati.

L'imputato, pur nella consapevolezza che si trattasse di lavori eseguiti con procedura di "somma urgenza", per sua natura tendente a tamponare l'emergenza in difetto di analisi approfondite del fenomeno franoso, non segnalò i lavori eseguiti all'Autorità di Bacino, che avrebbe avuto istituzionalmente il compito di giudicare se detti lavori fossero adeguati, se avessero ridotto il rischio e, conseguentemente, di qualificare l'area come pericolosa.

Con riguardo all'elemento soggettivo del reato, ipotesi di colpa specifica sono state considerate l'omessa segnalazione dei precedenti eventi franosi all'Autorità di Bacino, l'omessa convocazione dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio in occasione della Conferenza dei servizi, l'omesso riscontro all'invito a partecipare alla Conferenza programmatica predisposta dalla medesima Autorità dei Bacini.

Sono state qualificate condotte caratterizzate da colpa generica, sempre di natura omissiva, il non aver apposto misure interdittive o segnali di pericolo in quella zona di spiaggia per impedire la circolazione delle persone, il non aver eseguito tutti gli interventi indicati dall'Ufficio dell'ex Genio Civile nella Conferenza dei servizi indetta dopo i primi crolli.

A seguito di impugnazione la Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado.

Gli imputati ricorrevano in Cassazione.

I principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione

Sui motivi di impugnazione la Corte di legittimità così si esprime per quanto ci interessa sotto il profilo dell'applicazione dei principi di diritto su cui la decisione si è fondata.

In base L. n. 225 del 1992, art. 15, il Sindaco è ora "autorità comunale di protezione civile".

STUDIO LEGALE DEL ZOTTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Via Rovereto n. 11 – 33170 PORDENONE

Via L. Manara n.11 – 20122 MILANO

Tel. 0434 520002 – Fax 0434 520706

studiolegale@delzotto.it

Part. IVA 01561600931

A lui è attribuita una posizione di garanzia generale con riguardo alla tutela dell'incolumità delle persone nel territorio comunale rispetto al rischio correlato al verificarsi di fenomeni naturali. Ciò che più rileva è che, con la Legge del 1992, si è delineato un concetto più ampio di protezione civile, che ricomprende anche le attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio (art. 3), solo in parte già individuate nella definizione di protezione civile contenuta nell'art. 1 del Regolamento n. 66 del 1981, ("la prevenzione degli eventi calamitosi mediante l'individuazione e lo studio delle loro cause"). Rileva, dunque, il seguente principio di diritto:

"In materia di protezione civile, la prevenzione è strettamente legata all'individuazione dei fenomeni ed allo studio delle loro cause, quali anelli imprescindibili della catena che conduce all'obiettivo di tutela dell'incolumità pubblica".

Per gli imputati in qualità di Sindaci, l'obbligo giuridico di impedire l'evento discende in primo luogo dal ruolo di autorità locale in materia di protezione civile, con lo specifico compito di previsione e prevenzione di eventi rischiosi per la pubblica incolumità.

Ai fini dell'operatività della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 c.p., comma 2, l'accertamento dell'obbligo impeditivo è solo il primo passaggio necessario per individuare il soggetto responsabile del reato omissivo improprio.

Il principio interpretativo che deve guidare il giudice nell'applicazione della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 c.p., comma 2, al fine di accertare la posizione di garanzia, si sostanzia nel tenere presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante - e, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo, come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta, nel valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza (Cass. n. 9855/2015).

La vigente tutela penale della pubblica incolumità da fenomeni naturali risente della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla pianificazione nonchè su un modello "collaborativo" di gestione del rischio, secondo quanto si è accennato in precedenza. Il sistema di pianificazione degli interventi tende principalmente a prevenire i rischi e, pur bilanciando tale obiettivo con la gestione delle risorse economiche, esprime con chiarezza l'esigenza che gli amministratori si attivino per favorire la corretta programmazione degli interventi ma, ancor prima, per far emergere le situazioni di potenziale rischio e per farvi fronte con le risorse disponibili.

La Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto:

STUDIO LEGALE DEL ZOTTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Via Rovereto n. 11 – 33170 PORDENONE

Via L. Manara n.11 – 20122 MILANO

Tel. 0434 520002 – Fax 0434 520706

studiolegale@delzotto.it

Part. IVA 01561600931

"Nell'ambito della pianificazione si riscontra la presenza di molteplici figure di garanti, la cui individuazione non può, tuttavia, prescindere da un'accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di ciascun Ufficio, con residuale rilievo a poteri di gestione e controllo di matrice prettamente fattuale".

In linea di principio, la posizione di garanzia nell'amministrazione del governo del territorio spetta, dunque, al dirigente od al funzionario che sia preposto ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico.

I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Da tale assetto deriva che gli obblighi di controllo sulla fonte del rischio spettano al dirigente responsabile del corrispondente servizio tecnico.

Sotto altro profilo l'organo politico risponde di atti o condotte omissive che abbiano privato il dirigente della reale autonomia di spesa, funzionale agli interventi necessari per neutralizzare il rischio.

Quanto al nesso di causalità è necessario invece stabilire secondo la clausola di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p., comma 2, se all'omissione addebitata a ciascun imputato possa collegarsi l'evento della perdita della vita delle vittime. Può cioè ascriversi efficienza causale all'essere rimasti inerti, o all'aver agito altrimenti, laddove si sarebbe dovuto agire in modo da impedire che la scolaresca, ed in particolare le vittime, fossero travolte quel giorno dalla parete rocciosa crollata?

Riguardo a ciò a tutti gli imputati è addebitato di non aver contrastato adeguatamente fattori di rischio già presenti nella situazione esistente o di non averli contrastati con i provvedimenti adeguati richiesti dal caso.

Il più delle volte gli obblighi di controllo sono collegati all'esistenza di un "potere di organizzazione o di disposizione relativo a cose o situazioni potenzialmente pericolose", come nel caso in cui ad amministrazioni pubbliche siano attribuiti compiti di prevenzione e soccorso in relazione ad eventi riguardanti la pubblica incolumità. I titolari della posizione di garanzia devono, infatti, essere forniti dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi. Il che non significa che dei poteri impeditivi debba essere direttamente fornito il garante, purchè gli siano riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per evitare che l'evento dannoso venga cagionato.

Per giurisprudenza costante, comunque, la posizione di garanzia richiede l'esistenza dei poteri impeditivi che, peraltro, possono anche concretizzarsi in obblighi diversi (per es. di natura sollecitatoria), e di minore efficacia, rispetto a quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il verificarsi dell'evento.

Del resto, nella gran parte dei casi, i garanti non dispongono sempre e in ogni situazione di tutti i poteri impeditivi che invece, di volta in volta, si modulano sulle situazioni concrete. Saranno proprio

STUDIO LEGALE DEL ZOTTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Via Rovereto n. 11 – 33170 PORDENONE

Via L. Manara n.11 – 20122 MILANO

Tel. 0434 520002 – Fax 0434 520706

studiolegale@delzotto.it

Part. IVA 01561600931

le situazioni concrete a determinare l'ambito dei poteri impeditivi esigibili da parte del garante e questi poteri possono essere limitati ad un mero obbligo di attivarsi.

All'obbligo giuridico di impedire l'evento deve accompagnarsi l'esistenza di poteri fattuali che consentano all'agente di porre in essere, almeno in parte, meccanismi idonei ad evitare il verificarsi dell'evento.

In sostanza l'agente non può rispondere del verificarsi dell'evento se, pur titolare di una posizione di garanzia, non disponga della possibilità di influenzare il corso degli eventi.

Per contro chi ha questa possibilità non risponde se non ha un obbligo giuridico di intervenire per operare la modifica del decorso degli avvenimenti (si veda Cass. Sez. 4, n.16761/2010).

E' necessario anche ricordare che la ricostruzione del nesso causale tra omissione ed evento non può prescindere dall'individuazione di leggi scientifiche di copertura, posto che il paradigma causale classico si fonda sulla formula della conditio sine qua non, integrata dalla sussunzione sotto leggi scientifiche o regole o generalizzazioni causali certe, che consentano di affermare che un'azione è causa dell'evento quando quest'ultimo è collegato ad essa sulla base di una legge naturale.

Ricordiamo anche che il nesso di causalità tra la condotta omissiva del titolare di una posizione di garanzia e l'evento non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi in tale ipotesi un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1 (Si veda Cass. n. 24455 del 22/04/2015). La sussistenza del nesso di causalità, quando si tratta di omissioni, viene infatti di regola affermata o esclusa con ragionamento di deduzione logica di natura controfattuale, in base al quale deve verificarsi se, considerate tutte le circostanze del caso concreto, il comportamento alternativo corretto avrebbe evitato l'evento e se fossero o meno ravvisabili processi causali anomali o eccezionali.

Nel caso concreto, in linea con il criterio probabilistico che assiste il procedimento logico controfattuale, i giudici di merito hanno valutato che, ove fosse stata data regolare comunicazione dei progressi fenomeni franosi che avevano interessato il versante costiero, secondo ciò che accade nella normalità dei casi, sarebbe stata sottoposta l'area a studio idrogeologico, sarebbe stata classificata, sarebbe stata con ragionevole probabilità inserita l'intera area, già in parte perimetrata, nel piano d'intervento.

Nella determinazione del nesso causale, pertanto, il succedersi di garanti deve valutarsi alla stregua di una successione di aree di garanzia, per cui solo un errore nuovo, idoneo ad aprire nuovi scenari, nuove aree di rischio rispetto a quella innescata nello scenario di rischio in cui operava il primo garante, potrebbe sollevare dubbi sull'idoneità del comportamento alternativo corretto ad impedire l'evento.

STUDIO LEGALE DEL ZOTTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Via Rovereto n. 11 – 33170 PORDENONE

Via L. Manara n.11 – 20122 MILANO

Tel. 0434 520002 – Fax 0434 520706

studiolegale@delzotto.it

Part. IVA 01561600931

La titolarità di una posizione di garanzia, la violazione da parte del garante di una regola cautelare (generica o specifica) e la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso non comportano ancora l'addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza anche la verifica in concreto della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (sulla cosiddetta concretizzazione del rischio, si veda Cass. n.5404/2015).

Sotto questo profilo la Corte di legittimità ha ritenuto tutt'altro che carente la motivazione della sentenza impugnata, come contestato dalle parti ricorrenti. Ove si conosca che una determinata porzione rocciosa sia esposta a crolli, la regola cautelare da osservare non è solo quella di interdire l'accesso a tale porzione perchè è sempre possibile, quindi prevedibile, che si verifichino crolli in un ambito più esteso.

La valutazione sulla prevedibilità, avendo caratteristiche predittive, pur prendendo inevitabilmente spunto da ciò che è avvenuto in passato, deve necessariamente essere condotta immaginando che in futuro un determinato fenomeno naturale possa manifestarsi con caratteristiche di maggiore gravità, a meno che le caratteristiche di quanto avvenuto in passato non siano sufficienti ad escludere il rischio di eventi più gravi.

L'agente modello, nella situazione esaminata, non avrebbe dovuto limitarsi ad un esame degli elementi che apparivano certi alla sua percezione ma avrebbe dovuto anche ipotizzare, alla luce dei dati sintomatici evidenziati nelle sentenze di merito, l'esistenza di situazioni, non direttamente e immediatamente percepibili ma che potevano non essere escluse nella situazione contingente con una condotta di previsione esigibile.

Sotto plurimi punti di vista ritengo che i principi di diritto espressi da questa recente sentenza della Corte di Cassazione siano perfettamente applicabili a tutti coloro che assumono posizioni di garanzia anche con riferimento alle attività di prevenzione del rischio di distacco valanghe e di messa in sicurezza delle aree di montagna.

Richiamo l'evoluzione dello stato dell'arte, le misure di difesa attive e passive, le analisi di natura tecnica che portano alla redazione ed approvazione dei piani di intervento per il distacco artificiale delle valanghe, i flussi informativi corretti e tempestivi sul pericolo.

Nulla è più lasciato al caso nell'interesse della tutela primaria del bene vita.

Marco Del Zotto

Avvocato e Maestro di Sci

studiolegale@delzotto.it